



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 156 del 14 maggio 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CORROTTI, BERNI, CERA, PALAZZI e ROTONDI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 7/1987
“NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE”

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Al presidente del Consiglio regionale

Antonello Aurigemma

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 7/1987”

“Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”

di iniziativa del Consigliere

Laura Corrotti

Marika Rotondi

Firmato digitalmente
da: Marika Rotondi
Data: 14/05/2024
15:51:30

Laura Corrotti

Firmato
digitalmente da:
Laura Corrotti
Data: 14/05/2024
14:08:20

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi

Data: 14/05/2024 15:02:23

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 14/05/2024 14:59:54

Firmato digitalmente da: Flavio Cera
Data: 14/05/2024 14:25:19

Firmato digitalmente da:

Eleonora Berni

Data: 14/05/2024 14:17:17



Art. 1

Dopo il comma 5 dell'Art. 4 è aggiunto il seguente ulteriore comma 6:

6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'Art. 1, commi da 21 a 24 della Legge n° 308 del 15 dicembre 2004 in merito alla possibilità di traslare la cubatura prevista dallo strumento urbanistico e non realizzabile per intervenuta imposizione di un vincolo, si applicano le procedure e le modalità di cui ai precedenti commi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n° 308/2004 ha per oggetto” Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”.

Il comma 21 dell’Art.1 prevede che *“Qualora per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto di chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità fini edificatori”*.

Il successivo comma 22 stabilisce che *“in caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al Comune, a titolo gratuito, dell’area interessata dal vincolo sopravvenuto”*.

Il successivo comma 23 *“Il Comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie al fine della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21”*.

Con l’inserimento del comma 6, così come formulato, la Regione Lazio, nel recepire e normare la possibilità introdotta della norma statale, individua nella procedura semplificata prevista dagli artt. 4 e 5 della L.R n° 36/87 tale possibilità, ritenendola fra le varianti che possono essere approvate dalla Giunta regionale previo parere tecnico del settore regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di modifiche meramente ordinamentali.